



FEDERCHIMICA  
ASSOCASA

Associazione nazionale detergenti  
e specialità per l'industria e per la casa

# Oli Essenziali

## Uso in detergenza e prodotti per la casa

### La chimica nascosta nei prodotti

### Webinar 17 maggio 2023

### Camera di Commercio Bolzano

# Chi rappresentiamo

- Imprese produttrici di prodotti per la pulizia, la manutenzione e l'igiene: **detersivi**, saponi da bucato, coadiuvanti di lavaggio, **biocidi** (disinfettanti e disinfestanti), cere, prodotti per la cura delle auto, **deodoranti ambientali** e prodotti per la pulizia e la manutenzione in generale sia nel largo consumo sia nel settore professionale (comunità e industrie).
- Assocasa fa parte in Italia di Federchimica (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica) e a livello europeo di A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products).

# Mission e Vision

- Gli obiettivi di Assocasa sono:
  - promuovere una crescita economica e industriale sostenibile conciliando le esigenze degli associati con quelle dei consumatori e degli utilizzatori;
  - fornire servizi di consulenza sulle normative italiane ed estere che regolano il settore, offrendo la propria esperienza scientifica in fase di studio preliminare delle normative stesse;
  - visto il ruolo di Assocasa nel rapporto con gli stakeholder esterni, un primo aspetto importante è legato alla centralità che l'Associazione ha assunto nel corso degli anni all'interno della filiera (dalla Pubblica Amministrazione ai fornitori di materie prime, passando attraverso i produttori fino ai distributori e ai consumatori con le loro associazioni).

# Le tematiche tecnico- normative

- Assocasa segue lo sviluppo di numerose normative che possono avere una valenza generale per il settore chimico o specifica per i prodotti rappresentati.
- In particolare, si segnalano le seguenti: Regolamento Detergenti, Regolamento Biocidi, REACH, CLP, Direttiva Imballaggi, normative relative ai rifiuti e in generale legate anche agli aspetti della distribuzione.

# Le attività volontarie

- Assocasa, in collaborazione con A.I.S.E., promuove numerose iniziative settoriali volontarie allo scopo di divulgare la cultura di uno sviluppo sostenibile e garantire la sicurezza dei prodotti; tale impegno dimostra l'intento del settore di non limitarsi all'applicazione dei soli requisiti normativi.
- In particolare, si segnala il “Charter per la pulizia sostenibile” attraverso il quale le imprese si impegnano a migliorare la sostenibilità dei propri prodotti sia domestici sia professionali.




# Gli oli essenziali nei prodotti domestici

- Per i prodotti di uso domestico (detersivi, deodoranti ambientali, eventualmente biocidi), come per quelli professionali, gli Oli Essenziali seguono le norme di utilizzo di tutti gli altri ingredienti.
- In particolare devono seguire le norme del Reach, del CLP, del Reg.Detersivi e, se del caso, del Reg.Biocidi.
- Essendo ingredienti volatili, rientrano nella definizione di VOC e possono comportare alcune restrizioni.

# Cosa richiede il REACh

- Il REACh richiede che tutte le sostanze, per essere immesse sul mercato Europeo, siano registrate presso ECHA e ne sia assicurata la possibilità di uso sicuro.
- Secondo le indicazioni di IFRA/EFEO, gli O.E. sono stati registrati come NCS (Natural Complex Substances) e quindi come sostanze a tutti gli effetti.
- Ciò ne consente un uso sicuro per gli usi previsti per i quali sia stata fatto un CSA (Chemical Safety Assessment).

# Come si dimostra l'uso sicuro





# Come si dimostra l'uso sicuro

I produttori del settore dovranno verificare in particolare:

- La presenza del n° **di registrazione** (nei casi previsti) per accertarsi della correttezza della filiera.
- **L'uso previsto** deve comprendere in generale la produzione e l'uso di detersivi e/o dei prodotti per la casa (uso consumatore e/o professionale) .
- Gli Scenari Espositivi dovranno comprendere i **descrittori d'uso rilevanti**, sia per la fase di produzione/confezionamento che di utilizzo, espressi mediante i descrittori standardizzati:

- Fase del ciclo di vita (LCS)
- Settore d'uso (SU)  
(settore  
l'uso)
- Categoria dei prodotti (PC)  
(tipo di
- Categoria dei processi (PROC)
- Cat. di rilascio nell'ambiente (ERC)

Fase del ciclo di vita

Descrizione del settore di mercato dell'economia nel quale ha luogo

Descrizione del settore di mercato prodotto)

Attività concorrenti (lavoratori)

Attività concorrenti (ambiente)

# Come si dimostra l'uso sicuro in fabbrica

Per la fase del ciclo di vita (LCS) **Formulazione/reimballaggio** gli indicatori quindi potrebbero essere:

- SU0 Altri (SU21 Uso domestico non è più presente).
- PC35 per detersivi , PC08 per biocidi, PC03 per deodoranti ambientali o altri.
- PROC5 Miscelazione in processo a lotti.
- ERC2 Formulazione di miscele.

# Come si dimostra l'uso sicuro all'utilizzo

Per la fase del ciclo di vita (LCS) **Uso presso siti industriali, Uso di operatori professionali, Uso al consumo** gli altri indicatori potrebbero essere:

- SU0 Altri (SU21 Uso domestico non è più presente).
- PC35 per detersivi , PC08 per biocidi, PC03 per deodoranti ambientali o altri.
- PROC7 Applicazioni a spruzzo industriali, PROC11 non industriali, PROC10 applicazioni con rulli o pennelli, o altri.
- ERC8a o ERC8b Rilascio nell'ambiente di coadiuvanti tecnologici non reattivi o reattivi.

# Reg. 1272/2008 - CLP

- Dal punto di vista della classificazione delle miscele, gli Oli Essenziali presentano la particolarità di essere classificati, nella grande maggioranza dei casi, anche H317 *Può provocare una reazione allergica cutanea.*
- Ciò comporta che le miscele che li utilizzano (ad eccezione dei cosmetici) saranno pure classificate H317 se contengono >1% di O.E. e dovranno riportare la frase EUH208 se superano lo 0,1%.
- Tuttavia ciò è dovuto al fatto che solo una parte degli ingredienti che compongono l'O.E. è sensibilizzante.

# Reg. 1272/2008 - CLP

- Così, ad esempio, l'O.E. di Citronella è classificato H315, H318, H317, H411 ma tale classificazione è dovuta ad un contenuto massimo 40% di citronellale.
- Analogamente per l'O.E. di Lavanda (classificato H304, H315, H317, H319, H412) il componente sensibilizzante è il Linalool al 35%.
- Sarebbe quindi opportuno che, quando la classificazione è dovuta solo alla presenza di un ingrediente, i limiti di concentrazione per la classificazione si riferissero a tale specifico ingrediente.

# Gli sviluppi del Reg. CLP

- La proposta di modifica del Regolamento CLP prevede che, per le sostanze multiconstituente, la classificazione tenga conto dei componenti:
  - *A multi-constituent substance containing at least one constituent, in the form of an individual constituent, an identified impurity or an additive for which relevant information referred to in paragraph 1 is available, shall be examined in accordance with the criteria set out in this paragraph, using the available information on those constituents as well as on the substance, unless Annex I lays down a specific provision.*
- Occorrerà verificare l'eventuale impatto di tale modifica sulle NCS ed eventualmente sulla classificazione delle miscele contenenti Oli Essenziali.

# Reg.648/2004 - Detergenti

- Il Reg.648/2004 e in particolare la modifica del Reg.907/2006 non prevedono particolari disposizioni per gli Oli Essenziali, salvo il fatto di riferirsi ad essi come unico componente:
  - *Un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell'elenco.*

# Reg.528/2012 - Biocidi

- Il Reg.Biocidi non prevede disposizioni particolari per gli O.E. come tali.
- Tuttavia l'Olio di Lavanda CAS 8000-28-0 e l'Olio di Menta Piperita CAS 8006-90-4, oltre che il Citronellale n° CE 203-376-6, sono menzionati come Sostanze Attive in All.I per autorizzazioni come biocidi in forma semplificata, che peraltro devono comunque ottemperare a quanto richiesto dall'art.25.



# VOC

- Come tutti gli ingredienti organici con punto di ebollizione  $<250^{\circ}$  C, gli O.E. devono essere considerati VOC (Composti Organici Volatili) (Dir.2004/42/CE).
- Per l'uso nei prodotti detergenti e per la manutenzione non sono peraltro sottoposti per tal motivo a particolari restrizioni in Italia.
- In alcuni Paesi, ad esempio in Svizzera ( COV  $<240^{\circ}$  C) , possono essere sottoposti a limitazioni e al pagamento di tasse.
- Nei prodotti Ecolabel, che definiscono VOC i composti Organici con punto di ebollizione  $<150^{\circ}$  C, sono sottoposti a limitazioni.
- Sono altresì sottoposti a limitazioni dalla Direttiva 2004/42 CE Decopaints nei prodotti per la manutenzione dell'auto.